

COMUNE DI ROSSANO VENETO
– ANNO 2011 --



**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE
ATTIVITÀ
DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE, DEI
CIRCHI
EQUESTRI E DEI PARCHI DI DIVERTIMENTO.**

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 BIS – REQUISITI TECNICI DELLE NUOVE ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE
ART. 1 TER – REGISTRAZIONE E CODICE IDENTIFICATIVO DELLE NUOVE ATTIVITA'
ART. 1 QUATER – DICHIARAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO
ART. 1 QUINQUIES – VERIFICHE PERIODICHE
ART. 2 FESTA PATRONALE
ART. 3 ORARIO DI ATTIVITA'
ART. 4 RILASCIO CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO
ART. 5 ATTIVITA' COMPLEMENTARI
ART. 6 DIVIETO DI SUB CONCESSIONE E DI SOSTITUZIONE DELL'ATTRAZIONE
ART. 7 ESITO ISTRUTTORIA
ART. 8 CONCESSIONARI
ART. 9 ALLESTIMENTO DEL LUNA PARK DI SAN LUCA
ART. 10 SOSTITUZIONE DELLE ATTRAZIONI, ASPETTATIVE E RINUNCE
ART. 11 CONSERVAZIONE DELL'ANZIANITÀ
ART. 12 POSIZIONAMENTO DI CAROVANE E CARRIAGI
ART. 13 CONCESSIONE AREE PER INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI SINGOLE O PICCOLI GRUPPI DI ATTRAZIONI
ART. 14 - PARCHI DI DIVERTIMENTO
ART. 15- CONCESSIONE AREE COMUNALI PER L'INSTALLAZIONE DI CIRCHI EQUESTRI
ART. 16 – T.O.S.A.P. – SMALTIMENTO RIFIUTI .- PUBBLICITA' E AFFISSIONI
ART. 17 – GARANZIE
ART. 18 - RESPONSABILITA' CIVILE
ART. 19 - SANZIONI
ART. 20 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE, DEI CIRCHI EQUESTRI E DEI PARCHI DI DIVERTIMENTO.

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 9 della legge 18/03/1968, n. 337 e successive modifiche e/o integrazioni e relative norme di attuazione, le modalità di concessione delle aree comunali per coloro che intendono esercitare, nel territorio del Comune di ROSSANO VENETO, attrazioni di spettacolo viaggiante e manifestazioni circensi.

2. Le attività di cui all'art. 1 possono essere esercitate sulle aree comunali destinate a tale scopo dall'art.9 della legge 337/68 e successive modifiche e/o integrazioni. Tali aree vengono individuate nell'area parcheggio posta di fronte alla Palestra R. Brunello, con eventuale utilizzo anche dell'area verde antistante. Per alcune particolari attrazioni e per particolari eventi o manifestazioni, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, possono essere utilizzate per lo spettacolo viaggiante anche altre aree pubbliche diverse da quelle espressamente indicate per tale scopo. In mancanza di aree pubbliche o in aggiunta alle stesse possono essere utilizzate per gli spettacoli viaggianti anche aree private (previo consenso del relativo proprietario), purchè ritenute idonee dal punto di vista igienico sanitario, della sicurezza, della viabilità e della quiete pubblica. Qualora, per motivi di interesse pubblico, all'atto dell'installazione delle strutture non fosse possibile mantenere la concessione, il Comune si riserva il diritto insindacabile di revocarla o differirla, fatta salva la possibilità di reperire altra area, mediante preavviso, senza che l'impresa concessionaria possa chiedere rimborsi od indennizzi di alcun tipo.

3. Ai fini del presente Regolamento, ai sensi del Decreto Ministeriale 18/05/2007, valgono le seguenti definizioni:

a) – Attività di spettacolo viaggiante: attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 della L. 18/03/1968, n. 337;

b) – Attrazione: singola attività dello spettacolo viaggiante, compresa nella sezione I dell'apposito elenco ministeriale (autoscontro, giostra per bambini, ecc.);

c) – Attività esistente: attività di spettacolo viaggiante compresa per tipologia nell'elenco di cui all'art. 4 della L. 18/03/1968, n. 337 e posta in esercizio sul territorio nazionale prima del 12/12/2007;

d) – Parco di divertimento o luna-park: complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della L. 18/03/1968, n. 337, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni; come specificato al successivo art.11 del presente Regolamento.

e) – Gestore: soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art. 69 del TULPS. Nel caso dei parchi di divertimento è equiparato al gestore, il Direttore Tecnico o Responsabile della Sicurezza che, per formale delega del gestore o del legale rappresentante del parco medesimo, sia preposto alla conduzione o al controllo di conduzione di una o più attrazioni;

f) – Conduttore: persona delegata dal gestore come Responsabile del funzionamento della attività quando questa è posta a disposizione del pubblico;

g) – Manuale di uso di manutenzione: Documento che contiene tutte le istruzioni, documentazioni, disegni e informazioni necessarie per un sicuro utilizzo dell'attività incluse quelle relative al

montaggio/smontaggio, al funzionamento in condizioni ordinarie di emergenza ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria;

h) – Libretto dell'attività: registro che contiene tutte le informazioni relative alla storia tecnica ed amministrativa della attività a partire dalle fasi di progetto, esecuzione e collaudo ovvero i dati tecnici e le eventuali limitazioni di esercizio, l'elenco della documentazione tecnica e autorizzativi disponibile, l'esito delle prove di accettazione iniziali e delle successive verifiche annuali nonché delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e l'annotazione dei guasti-incidenti verificatisi;

i) Professionista/Tecnico abilitato: soggetto iscritto all'Ordine Professionale degli Ingegneri o degli Architetti od al Collegio professionale dei Geometri o dei Periti Industriali.

ART. 1 bis – REQUISITI TECNICI DELLE NUOVE ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

1) – Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, deve essere, ai fini della sicurezza progettata, costruita, collaudata ed utilizzata secondo quanto previsto dalle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza, da standard di buona tecnica di riconosciuta validità.

ART. 1 ter – REGISTRAZIONE E CODICE IDENTIFICATIVO DELLE NUOVE ATTIVITA'

1) – Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, prima di essere posta in esercizio, deve essere registrata presso il Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione o è previsto il primo impiego dell'attività medesima o è presente la sede sociale del gestore ed essere munita di un codice identificativo rilasciato dal medesimo Comune.

2) – L'istanza di registrazione è presentata al Comune di cui al comma 1, corredata da idonea documentazione tecnica illustrativa e certificativi, atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'art. 1 bis e dalla seguente altra:

a) – copia manuale di uso e manutenzione dell'attività, redatto dal costruttore con le istruzioni complete, incluse quelle relative al montaggio e smontaggio, al funzionamento e alla manutenzione;

b) – copia del libretto della attività.

3) – Il manuale di uso e manutenzione e il libretto della attività devono essere redatti in lingua italiana e, ove ciò risulti impossibile, essere accompagnati da una traduzione ufficiale in italiano. Una copia della predetta documentazione tecnica, unitamente all'atto di registrazione dell'attività sarà inviato, a cura del Comune, al Ministero per i beni e le attività culturali – Dipartimento per lo spettacolo e lo sport.

4) – Il procedimento comprende l'acquisizione di un parere da parte della Commissione Comunale o Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, individuata secondo i criteri di ripartizione della competenza previsto dagli artt. 141 bis e 142 del R.D. 06/05/40, n. 635. A tal fine la Commissione, anche avvalendosi di esperti esterni:

a) – verifica l'idoneità della documentazione allegata all'istanza di registrazione, sottoscritta da professionista abilitato, direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato;

b) – sottopone l'attività ad un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e all'accertamento di esistenza di un verbale di collaudo redatto da professionista abilitato o di apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato.

5) – E' fatta salva la facoltà della Commissione Comunale o Provinciale di Vigilanza di disporre o eseguire, in sede di espressione del parere ulteriori approfondimenti.

6) – Acquisito il parere della Commissione Comunale o Provinciale di Vigilanza, il Comune, qualora l'esito del procedimento evidenzi la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'art. 1 bis, effettua la registrazione dell'attività e le assegna un codice identificativo costituito in sequenza da un numero progressivo identificativo dell'attività e dall'anno di rilascio.

7) – Il codice deve essere collocato sull'attività tramite apposita targa metallica predisposta e stabilmente fissata in posizione visibile a cura del gestore, con i seguenti dati:

COMUNE DI ROSSANO VENETO
DENOMINAZIONE DELLA ATTIVITA': _____
CODICE _____/_____
ART. 4 D.M. 18 MAGGIO 2007

8) - Nel caso in cui l'attività appartenga ad una tipologia non ancora iscritta nell'apposito elenco ministeriale di cui all'art. 4 della L. 18 marzo 1968, n. 337, il parere della Commissione Comunale o Provinciale di Vigilanza integra, relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, l'attività istruttoria prevista dall'art. 141, primo comma, lettera d) del R.D. 06/05/40, n. 635.

9) - In caso di cessione, vendita o dismissione dell'attività, il gestore deve darne comunicazione al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo. Nel solo caso di dismissione, il gestore dovrà consegnare anche la targa, ovvero certificare l'avvenuta distruzione.

10) – Per l'utilizzo di una attività esistente da parte di un nuovo gestore, oltre al cambio di titolarità della licenza, lo stesso deve ottenere dal Comune la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo.

ART. 1 quater – DICHIARAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO

1) Il montaggio, lo smontaggio e la conduzione di ogni attività devono essere effettuati secondo le istruzioni fornite dal costruttore nel manuale di uso e di manutenzione.

2) Il corretto montaggio di ciascuna attività deve essere attestata con una specifica dichiarazione sottoscritta dal gestore, purchè in possesso dei requisiti di cui al comma 3, oppure da professionista abilitato. Essa riguarda tutti gli aspetti di sicurezza, compreso quello relativo ai collegamenti elettrici in tutti i casi di installazioni effettuate in aree o parchi attrezzati ove sia già presente un impianto di terra e l'erogazione dell'energia elettrica avvenga, per ciascuna attività, da apposito quadro dotato di tutte le protezioni, compreso l'interruttore differenziale. Negli altri casi, compreso quello in cui è presente il solo contatore della società erogatrice, la dichiarazione di corretto montaggio deve essere accompagnata da una dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attività, a firma di tecnico abilitato.

3) Ai fini della legittimazione a firmare la dichiarazione di corretto montaggio di cui al comma 2, il gestore dell'attività deve frequentare, con esito positivo, un apposito corso di formazione teorico-pratica, le cui modalità di svolgimento sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, che può prevedere differenziazioni di contenuto e durata del corso medesimo a seconda del grado di esperienza maturato dal gestore nelle attività di spettacolo viaggiante

ART. 1 quinquies – VERIFICHE PERIODICHE

1) - Ogni attività, successivamente al primo utilizzo, deve essere oggetto delle verifiche previste nel manuale di uso e manutenzione e, in ogni caso, di almeno una verifica annuale da parte di tecnico abilitato sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed

elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità. Le risultanze delle verifiche devono essere riportate, a cura del gestore, sul libretto dell'attività. Il manuale di uso e manutenzione e il libretto dell'attività devono essere a disposizione degli organi di controllo locali.

LICENZA DI ESERCIZIO

1. L'esercizio delle attività di cui al presente regolamento è subordinato al rilascio della licenza di pubblico spettacolo ai sensi dell'art. 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – R.D. 18.06.1931 N. 773.
2. Ai sensi dell'art. 80 del R.D. 18.06.1931 N. 773 e in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 del D.P.R. 311/2001, la licenza d'esercizio viene rilasciata solo previa verifica di agibilità degli apprestamenti da parte:
 - A) Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo, nei casi previsti dalla Legge;
 - B) Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo se l'attività prevede un'affluenza di pubblico superiore a 200 persone;
 - C) Di un professionista abilitato, iscritto all'albo degli ingegneri o degli architetti o dei periti industriali o dei geometri che attesti, mediante la presentazione di una relazione tecnica, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministero dell'Interno, se l'attività preveda un'affluenza di pubblico pari o inferiore a 200 persone.

Nei casi in cui la verifica di agibilità degli apprestamenti spetti alle Commissioni di cui alle lettere A) e B) del precedente comma, la domanda dovrà essere inoltrata almeno 30 gg prima dell'inizio della manifestazione con allegata la documentazione tecnica prevista dalla normativa vigente. Per il sopralluogo delle suddette Commissioni il richiedente, ai sensi dell'art. 144, comma 1, della R.D. 635/1940, dovrà effettuare il pagamento dei dovuti corrispettivi se previsti con deliberazione di Giunta.

ART. 2 – FESTA PATRONALE

Il parco divertimenti tradizionale che viene allestito sull'area di cui all'art. 1 è quello in occasione della "FESTA PATRONALE" nel mese di Settembre.

L'organico del parco è determinato per tipologia di attrazione e deve essere tale da assicurare un giusto equilibrio fra le attrazioni stesse ed il massimo della funzionalità, nell'ottica di temperare gli interessi economici degli esercenti con le aspettative degli utenti.

L'Amministrazione Comunale, tenuto conto della disponibilità di spazio, nonché dei criteri espliciti nell'allegato A) stabilisce il numero e il tipo delle attrazioni che dovrà comporre il Luna-Park, le date di inizio e cessazione degli stessi nonché gli orari quotidiani di apertura al pubblico.

L'organico delle attrazioni può essere revisionato in ogni tempo e ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale qualora ne ravveda la necessità, tenuto conto, in quanto possibile, dei criteri espliciti nell'allegato A)

L'ingresso delle attrazioni deve avvenire a partire dal lunedì antecedente ed il loro completo montaggio per il giorno precedente l'inizio delle manifestazioni nel quale avverrà anche il sopralluogo da parte della competente Commissione di Vigilanza.

Allo sgombero delle aree interessate, sia dalle attrazioni che dai mezzi al seguito delle stesse (camper, caravan, roulotte ecc.) si dovrà provvedere entro e non oltre il settimo giorno successivo al termine dei festeggiamenti e, comunque, entro il termine stabilito dall'Amministrazione Comunale.

ART. 3 – ORARIO ATTIVITA'

L'orario minimo obbligatorio eccetto che in caso di maltempo delle attrazioni nei giorni festivi e prefestivi è così stabilito:

- dalle ore 16.00 alle ore 19.00
 - dalle ore 21.00 alle ore 23.00
- con limite massimo delle ore 24.00.

Le attrazioni durante l'orario di apertura del Parco dovranno essere completamente ed ininterrottamente illuminate.

Durante l'orario di funzionamento delle attrazioni non è consentito alcun movimento veicolare all'interno dell'area riservata ai giochi ed attrazioni.

ART. 4 – RILASCIO CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO

Le aree comunali vengono concesse direttamente ad ogni singolo esercente dello spettacolo viaggiante o ad ogni organizzatore di parchi di divertimento purchè in regola con tutte le disposizioni che disciplinano la materia, ivi compresa la licenza di cui all'art. 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – R.D. 18/06/1931 n. 773 rilasciata dal Comune di residenza (o altro documento equipollente per l'esercente di nazionalità straniera).

Per ottenere la concessione delle aree nel parco dei divertimenti ogni titolare di attività dello spettacolo viaggiante deve far pervenire domanda al Sindaco almeno 90 gg prima della manifestazione.

Le domande presentate dopo tale data saranno considerate tardive e potranno venire archiviate o considerate a seconda degli spazi disponibili.

La domanda deve essere redatta in carta resa legale e può essere prodotta su apposito modello predisposto messo a disposizione dall'Amministrazione, contestualmente alla richiesta di rilascio licenza di esercizio ai sensi dell'art.69 del TULPS.

La richiesta deve contenere:

a) generalità complete del titolare, residenza e domicilio fiscale, codice fiscale e/o partita I.V.A, n° iscrizione alla C.C.I.A.A., eventuale recapito postale.

b) indicazione del tipo di attrazione che si intende installare e le relative misure comprendenti le dimensioni dell'ingombro massimo esterno dell'attrazione stessa: pedane, cassa, oggetti sia frontali che laterali, eventuale spazio da transennare ecc. Limitatamente all'attrazione di carattere generico (rotonda pesca, rotonda tiri vari, gioco a gettone az. a mano, ecc.) dovrà essere indicato il tipo di gioco installato all'interno dell'attrazione.

c) denominazione dell'attrazione come individuata nell' elenco di cui all' art. 4 della Legge 337/68 e successive modificazioni e integrazioni.

d) Licenza annuale di esercizio di cui all' art. 69 del T.U.L.P.S.

e) fotografia dell'attrazione o dichiarazione che niente è cambiato rispetto a quanto comunicato l'anno precedente.

Anche successivamente, ma sempre comunque almeno 7 giorni prima dell'inizio della manifestazione dovranno essere inoltre fornite le seguenti documentazioni;

f) dichiarazione attestante l'eventuale requisito "NOVITÀ" dell'attrazione.(nel caso di prima richiesta o di modifica dell'attrazione precedentemente utilizzata).

g) indicazione dei mezzi al seguito dell'attrazione (numero, targa, dimensioni, proprietà)

h) attestato di registrazione dell'attrazione;

i) polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, riguardante l'attrazione corredata della relativa quietanza valida per il periodo della manifestazione;

l) copia del certificato annuale di collaudo, in corso di validità, redatto da professionista abilitato comprendente la descrizione di tutte le caratteristiche dell'attrazione e attestante la solidità e sicurezza delle strutture portanti degli apparati meccanici idraulici ed elettrici della stessa;

m) attestazione di versamento della tassa di occupazione di suolo pubblico o di qualunque altro onere previsto;

Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento e prima del rilascio dell'autorizzazione dovrà essere prodotta apposita dichiarazione di corretto montaggio (art 1 quater del presente Regolamento).

Art. 5- ATTIVITA' COMMERCIALI COMPLEMENTARI

Sono compatibili all'interno dell'area destinata allo spettacolo viaggiante le attività commerciali (vendita dolciumi, zucchero filato etc) che possono essere connessi all' esercente unitamente alle attrazioni dello spettacolo viaggiante e dislocate compatibilmente in modo da non creare discontinuità fra le attrazioni che dovranno ovviamente rispettare la normativa igienico sanitaria.

Sono considerate attività complementari al parco anche i pugno metri o le altre piccolissime attrazioni. Queste attrazioni verranno installate negli spazi che di volta in volta verranno indicati dall'Amministrazione.

Art. 6- DIVIETO DI SUB CONCESSIONE E DI SOSTITUZIONE DELL'ATTRAZIONE

Il titolare dell'attrazione per cui è data la concessione è tenuto a gestirla direttamente e ad installare l'impianto per il quale ha richiesto e ottenuto la concessione.

Ogni sub concessione, comunque simulata che abbia lo scopo di eludere questa disposizione, comporta l'immediata revoca della concessione stessa e l'esclusione per le due successive edizioni dalla stessa manifestazione.

Peraltro sarà consentita, prima dell'installazione, la sostituzione dell'autorizzazione autorizzata con un'altra dello stesso tipo o delle stesse dimensioni, di proprietà di terzi, qualora ci sia l'impossibilità di disporre della propria attrazione a causa di sinistri o altri gravi motivi, oppure la cessione a terzi della concessione che vengono con proprie analoghe attrazioni gestite direttamente senza perdita del diritto di posteggio per l'anno successivo.

Il titolare gestore dell'attrazione è tenuto a gestirla direttamente: lo stesso può farsi coadiuvare nella conduzione da persona di maggiore età componente il proprio nucleo familiare o da dipendente, regolarmente assunto con le vigenti disposizioni di Legge.

Per le Società regolarmente e legalmente costituite ed in possesso della relativa licenza/registrazione, la gestione dovrà essere fatta dal legale rappresentante o da persona designata dai soci stessi secondo le vigenti disposizioni di Legge.

Art. 7- ESITO ISTRUTTORIA

L'esito dell'istruttoria sarà comunicato agli interessati almeno 45 giorni prima della data di inizio della manifestazione.

Nel caso di accoglimento della domanda di concessione, l'interessato dovrà presentare almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività del "parco divertimento", apposita istanza, in bollo, tendente ad ottenere il rilascio della licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S. e relativo Regolamento di esecuzione, corredata dalla copia autenticata dei documenti necessari sopra elencati.

Nel caso in cui detta richiesta sia stata presentata contestualmente alla domanda di rilascio licenza (art.69 TULPS), l'interessato dovrà presentare la documentazione necessaria al rilascio della anzidetta licenza.

Le domande incomplete e/o inesatte saranno oggetto di sospensione del procedimento con richiesta di elementi integrativi nei 30 giorni antecedenti la manifestazione.

Decorso tale termine ed in mancanza degli elementi integrativi richiesti, la suddetta domanda si intenderà respinta e si procederà alla archiviazione della stessa.

ART.8- CONCESSIONARI

1. I concessionari si distinguono in:

- a) concessionari di posto fisso
- b) concessionari di posto per novità
- c) concessionari a carattere precario

2. "Concessionari di posto fisso": si intendono tutti coloro che sono ricompresi nell'apposito elenco giacente agli atti d'ufficio in base all'anzianità di partecipazione.

Ad ogni esercente dello spettacolo viaggiante potrà essere concesso, fatte salve le situazioni preesistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, più di una attrazione ed un accessorio (pugnometro) in base allo spazio disponibile (attrazioni che verranno installate a titolo precario).

3. "Concessionari di NOVITÀ": agli esercenti titolari di attrazioni novità (mai prima presenti nel Parco) che facciano domanda di partecipazione, sarà assicurata la concessione in via prioritaria. Fino ad un massimo di due elementi all'anno;

Sono comunque da considerarsi Novità, ai sensi della legge 18/03/1968, n. 337, le attrazioni che non hanno alcuna caratteristica peculiare in comune con quelle facenti parte del parco e che non costituiscano innovazioni e modificazioni di attrazioni esistenti.

Qualora le domande di "NOVITÀ" fossero superiori ai posti disponibili, l'Amministrazione procederà alla formulazione di una graduatoria annuale per l'inserimento di detta attrazione secondo le modalità previste per la formazione delle graduatorie dei "Concessionari a carattere precario" e comunque l'Amministrazione Comunale si riserva di decidere sulle novità della stagione.

La concessione del posteggio per le attrazioni considerate "NOVITÀ", non comporta la costituzione di alcun diritto di anzianità.

4. Concessionari "precari": l'eventuale spazio disponibile, risultante dopo l'avvenuta collocazione dei concessionari novità, sarà assegnato, di volta in volta, agli esercenti di attrazioni-spettacolo in ragione del possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere già titolari di concessione a posto fisso nel parco;
- b) attrazione non concorrente né simile alle altre esistenti;

5. I criteri per la formazione delle graduatorie sono quelli indicati nell'Allegato A), che fa parte integrante e sostanziale del presente atto. Saranno comunque rilasciate le concessioni a carattere precario in misura tale da poter assicurare la completa occupazione dell'area destinata a Parco divertimenti. La concessione di posteggio per l'attrazione a CARATTERE PRECARIO, non comporta la costituzione di alcun diritto di anzianità.

6. Le domande dovranno essere presentate al comune in un intervallo di tempo compreso tra il 150^a e il 90^a giorno antecedente l'inizio della manifestazione cui si fa riferimento e potranno essere presentate all'ufficio Protocollo o a mezzo raccomandata a.r., nel qual caso fa fede la data di invio;

ART. 9 - ALLESTIMENTO DEL PARCO GIOSTRE DURANTE LA FESTA PATRONALE

1. La predisposizione della Pianta per la sistemazione delle attrazioni nel Parco, sarà curata dall'Ufficio Urbanistica. Per la sistemazione delle attrazioni si procederà secondo l'ordine delle graduatorie depositate agli atti d'ufficio, ferma restando la necessità di dare una sistemazione omogenea al Luna Park, secondo il tipo di attrazione.
2. Le problematiche del Parco vengono discusse al tavolo di concertazione tra l'Amministrazione Comunale ed i concessionari.
3. Dell'allestimento del Parco e della attuazione di tutte le altre disposizioni è incaricato il Comandante della Polizia Municipale, che si avvarrà della collaborazione dello Sportello Unico delle Attività Produttive e dell'Ufficio Lavori Pubblici, per la sistemazione delle attrazioni e delle carovane all'interno dell'area ad esse riservata.
4. È vietata ogni forma di sub-concessione. Il titolare della concessione, e per le società il legale rappresentante, è tenuto a gestire personalmente l'attività, coadiuvato da familiari e/o collaboratori professionali, purché gli stessi ne abbiano titolo. Resta ferma la responsabilità esclusiva del titolare e del legale rappresentante che devono comunque garantire una tempestiva presenza in caso di necessità. Eventuali assenze, dovute a comprovati motivi di forza maggiore, devono essere comunicati al Comune con la specificazione del periodo presumibile dell'assenza, del nome e delle generalità del familiare e/o collaboratore che sostituisce il titolare.
5. È vietata ogni forma di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dell'area adibita al "Parco divertimenti". Sono consentite presenze di operatori su aree pubbliche, per lo svolgimento della attività di cui sopra, in possesso della prescritta concessione di suolo pubblico, se funzionali all'attività del Parco.

ART. 10 - SOSTITUZIONE DELLE ATTRAZIONI, ASPETTATIVE E RINUNCE

1. La sostituzione dell'attrazione, o modifica della stessa, è consentita dall'Amministrazione Comunale, qualora la domanda venga presentata nei tempi indicati dal presente Regolamento (almeno 45 giorni prima) in considerazione della novità della nuova attrazione, purché la stessa non venga a creare diretta concorrenza con altra/e già presente/i sulla piazza e compatibilmente con la disponibilità di spazio.
2. Fatte salve le situazioni preesistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, non sarà consentita la sostituzione dell'attrazione prima di due anni consecutivi ed effettivi di partecipazione alla manifestazione con l'attrazione per la quale si chiede la sostituzione.
E' consentita una eventuale deroga, qualora, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, la sostituzione stessa comporti un miglioramento del parco.

ART.11 - CONSERVAZIONE DELL'ANZIANITÀ

1. Il trasferimento in proprietà o in gestione di una attrazione deve essere comprovato con atto notarile attestante l'avvenuto trasferimento d'azienda e/o cessione di ramo d'azienda a norma dell'art. 2556 del C.C.
2. Il trasferimento della titolarità di una attrazione, sia a carattere stabile che precario, comporta la conservazione dell'anzianità di piazza acquisita dal precedente titolare, sia nei casi di successione "mortis causa", sia nel caso di subingresso per atto tra vivi, nella proprietà o in gestione, a condizione che questo sia stipulato nelle forme di cui al precedente comma.
3. Il trasferimento in proprietà di un'attrazione dello spettacolo viaggiante, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta l'obbligo da parte di chi subentra, di richiedere il rilascio della licenza di esercizio per tale attrazione, valida su tutto il territorio nazionale.
4. L'acquirente di attrazione di titolare a posto fisso, di norma, non può cambiare l'attrazione prima di due anni di frequenza con la stessa attrazione acquisita, pena la perdita del diritto al posto fisso.

ART. 12 - POSIZIONAMENTO DI CAROVANE E CARRIAGI

1. Le carovane e gli automezzi costituenti abitazioni e carriaggi dei titolari delle attrazioni, devono trovare collocazione in area che verrà individuata dall'Amministrazione Comunale.

2. Il posizionamento dei carriaggi sarà consentito **solo a chi ha installato almeno una attrazione nel Comune di Rossano Veneto, parenti o affini.**

3. Il titolare della attrazione che necessita di area per l'installazione delle proprie carovane o carriaggi, deve dichiararne il numero, le dimensioni e la proprietà, contestualmente alla richiesta di concessione dell'area nonché deve presentare l'elenco di tutte le persone ospitate (solo quelle dello stato famiglia? Forse troppo riduttivo).

4. Le date di ingresso e di uscita dei mezzi di cui sopra, sono stabiliti di anno in anno dall'Amministrazione Comunale.

La violazione di dette disposizioni, è soggetta a sanzione come previsto al successivo art. 16, comma 5.

5. Le carovane adibite ad abitazione devono essere sistemate in maniera decorosa, nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria e di tutte le altre norme previste dai Regolamenti Comunali in materia di occupazione suolo pubblico nonché sulle norme di pubblica sicurezza. Il suolo circostante deve essere costantemente pulito.

Le acque di scarico non devono essere disperse nel suolo e nei fossi, ma devono essere convogliate negli appositi pozzetti.

I rifiuti, opportunamente raccolti in contenitori a perdere, devono essere collocati negli appositi cassonetti della Nettezza Urbana messi a disposizione dall'Ufficio Lavori Pubblici.

ART. 13- CONCESSIONE AREE PER INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI SINGOLE O PICCOLI GRUPPI DI ATTRAZIONI

1. Per la concessione delle aree si applicano le disposizioni di cui all'art.1, comma 2.

Per il rilascio delle concessioni e per il funzionamento delle attrazioni di cui trattasi, valgono - per quanto applicabili - le norme ed i criteri contemplati nel presente regolamento.

2. La concessione per attrazioni singole non potrà superare i 30 (trenta) giorni, non rinnovabili, salvo proroga per comprovata necessità e comunque non superiore a 45 (quarantacinque) giorni). Lo stesso esercente non potrà ottenere una nuova concessione nell'area in oggetto, prima che siano trascorsi almeno 90 (novanta) giorni dalla fine dell'ultima occupazione.

3. Le concessioni per piccoli gruppi di attrazioni non potranno superare 60 (sessanta) giorni non rinnovabili; gli stessi esercenti non potranno ottenere una nuova concessione nell'area in oggetto, prima che siano trascorsi almeno 90 (novanta) giorni dalla fine dell'ultima occupazione.

4. Le istanze, che dovranno pervenire almeno 30 (trenta) giorni prima della data programmata per l'inizio dell'attivazione dell'attrazione, saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione. L'ordine cronologico di presentazione risulta dal protocollo di arrivo nel caso che le stesse siano inviate per via ordinaria, tramite il servizio postale, o consegnate direttamente dall'interessato. Nel caso in cui le istanze siano inviate tramite il servizio postale a mezzo di raccomandata A/R, l'ordine cronologico risulta dalla data di spedizione della stessa.

5. Nel periodo in cui è in corso lo svolgimento del Parco della Festa Patronale di cui all'art. 2 del presente regolamento, non potranno essere rilasciate concessioni per installazioni di singole attrazioni in aree diverse da quella individuata per il Parco.

6. Nel caso di eventuale assegnazione di un area da adibire in modo permanente ad attrazione singola dello spettacolo viaggiante, si dovrà procedere all'aggiudicazione tramite bando pubblico, con i criteri che saranno individuati dalla Amministrazione Comunale.

ART. 14- PARCHI DI DIVERTIMENTO

1. Si considerano "Parchi di divertimento" quelli che vengono allestiti in tutto il territorio del Comune (aree pubbliche e private) ai sensi dell' art. 8 del D.P.R. 21.04.94 n° 394.

Rientrano in questa categoria anche i parchi sprovvisti del numero minimo di grandi attrazioni previsto per la classificazione nelle due categorie superiori, nonché i parchi permanente di genere

acquatico, faunistico e naturalistico a prescindere dal numero minimo di grandi attrazioni dello spettacolo viaggiante ivi presenti.

2. Si definiscono "Parchi di divertimento temporanei" i complessi di attrazioni, trattenimento ed attrezzature che svolgono la loro attività per un periodo non superiore a 120 giorni all'anno e insistono su una medesima area in cui il richiedente l'autorizzazione abbia la disponibilità. La titolarità delle attrazioni, trattenimenti ed attrezzature presenti, ricomprese nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18/03/68, n. 337 e successive modifiche e integrazioni, fa capo ad una pluralità di soggetti in possesso di licenza comunale prevista dall'art.69 del TULPS ed i cui impianti e servizi possono essere rimossi e trasferiti in altra sede.

3. Si definiscono "Parchi di divertimento permanenti" i complessi di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature che svolgono la loro attività per un periodo superiore a 120 giorni all'anno ed insistono su una medesima area destinata a tale uso e della quale il richiedente l'autorizzazione abbia la disponibilità a vario titolo.

Rientrano, altresì, nella definizione di permanenti tutti i parchi di genere acquatico, faunistico e naturalistico, installati permanentemente ed in esercizio per almeno 60 giorni all'anno, a prescindere dal tipo di attività e dal numero minimo di grandi attrazioni dello spettacolo viaggiante ivi presenti.

4. I concessionari sono responsabili, a tutti gli effetti nei confronti del Comune, del buon andamento del Parco, del pagamento dei canoni e tributi dovuti, del funzionamento e dell'efficacia dei vari servizi e sono tenuti ad osservare ed a far osservare agli esercenti partecipanti al parco tutte le eventuali prescrizioni stabilite dal Comune e da altre Autorità.

ART. 15- CONCESSIONE AREE COMUNALI PER L'INSTALLAZIONE DI CIRCHI EQUESTRI

1. Gli spettacoli circensi si tengono nelle aree destinate a tale scopo dalla L. 337/68 e successive modifiche e/o integrazioni e secondo quanto disposto dal T.U.L.P.S, nel Comune di Rossano Veneto viene individuata l'area verde antistante la Palestra Brunello. In caso di indisponibilità dell'area a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, possono essere utilizzate anche altre aree pubbliche diverse da quelle espressamente indicate per tale scopo.

In mancanza di aree pubbliche o, in alcuni casi, in aggiunta possono essere utilizzate per gli spettacoli viaggianti anche aree private (previo consenso del relativo proprietario), purchè ritenute idonee dal punto di vista igienico sanitario, della sicurezza, viabilità e quiete pubblica.

2. Per ottenere la concessione dell'area per l'installazione di un circo equestre il titolare deve far pervenire istanza al Sindaco, almeno 20 (venti) giorni prima della data programmata per l'inizio degli spettacoli.

Le istanze presentate in difformità dei termini sopra indicati saranno respinte.

Non potranno essere rilasciate nuove concessioni di suolo pubblico, nell'area riservata alle attività di spettacoli circensi, prima che siano trascorsi almeno 3 (tre) mesi dal termine dell'ultima occupazione.

3. La domanda è redatta in carta resa legale e può essere prodotta su apposito modello predisposto e messo a disposizione dall'Amministrazione, contestualmente alla richiesta di licenza di esercizio ai sensi dell'art. 69 del TULPS., da scaricare sul sito del comune

La richiesta deve contenere:

- generalità complete del titolare del circo, residenza e domicilio fiscale, codice fiscale e/o Partita IVA, n° di iscrizione alla C.C.I.A.A., eventuale recapito telefonico;
- indicazione del tipo e numero delle attrazioni e dimensioni delle attrezzature che si intende installare e le relative misure comprendenti le dimensioni dell'ingombro massimo esterno dell'attrazione stessa: pedane, cassa, oggetti sia frontali che laterali, carovane al seguito, eventuale spazio da transennare, ecc.
- data di inizio e fine attività

- data di arrivo delle strutture per il loro montaggio nonché dei mezzi al seguito (carovane ecc.)
- Indicazione dei mezzi al seguito della attrazione (numero, targhe, dimensioni e proprietà)
- licenza annuale di esercizio di cui all'art. 69 del TULPS
- attestato di registrazione e codice identificativo ai sensi del Decreto 18 maggio 2007
- polizza assicurativa per responsabilità civile conto terzi;
- documentazione tecnica necessaria per la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (collaudo annuale delle attrazioni; relazione a firma di tecnico abilitato contenente tutti i dati necessari in materia di sicurezza statica, elettrica, igienica, infortuni, prevenzione incendi; planimetria sulla quale sia posizionata la struttura da installare con indicazione delle vie di fuga, posizionamento estintori ecc.; progetto impianto elettrico comprensivo dello schema del quadro e dichiarazione di conformità dell'impianto rilasciato dalla ditta installatrice) dichiarazione di corretto montaggio ai sensi dell'art. 1 del presente regolamento;
- ogni altra indicazione e documentazione che il Comune intenda acquisire e/o il richiedente ritenga utile fornire.

4. Le domande incomplete e/o inesatte saranno oggetto di sospensione del procedimento con richiesta di elementi integrativi entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso tale termine ed in mancanza degli elementi integrativi richiesti, la suddetta domanda si intenderà respinta e si procederà alla archiviazione della stessa.

5. L'Amministrazione Comunale procede alla concessione dell'area a suo insindacabile giudizio, al fine di garantire un ordinato svolgimento delle attività.

6. Nella concessione dell'area l'Amministrazione Comunale tiene conto delle dimensioni e delle spettacolarità dei circhi ed attua, per quanto possibile, il principio della rotazione. Nel caso di richieste contemporanee e di caratteristiche simili, si provvederà all'assegnazione seguendo l'ordine di arrivo delle istanze, come indicato all'art.10 c.4). In presenza di più richieste non saranno prese in considerazione le istanze dei circhi che abbiano avuto la concessione per ultimi.

7. In presenza di particolari situazioni di inagibilità dell'area o per motivi di pubblico interesse locale, la concessione potrà essere revocata ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

8. Le strutture dello spettacolo viaggiante che hanno al seguito animali (impegnati o meno nell'allestimento degli spettacoli) dovranno rispettare quanto indicato nella delibera "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti" (Delibera 10 maggio 2000 – Ministero dell'Ambiente Autorità Scientifica Cites – Servizio Conservazione della Natura) –e nel D.M. 19 aprile 1996 "Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione" (Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3.10.96).

In presenza di animali (impegnati o meno nell'allestimento degli spettacoli) questa Amministrazione richiederà l'intervento delle autorità veterinarie per un monitoraggio continuo relativamente alla detenzione degli stessi, al loro impiego, alla loro alimentazione e alla loro assistenza medica.

ART. 16 – T.O.S.A.P. – SMALTIMENTO RIFIUTI .- PUBBLICITA' E AFFISSIONI

1- L'esercizio della attività di spettacolo viaggiante è subordinato al pagamento di:

- Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP), all'atto dell'occupazione dell'area del parco. Per l'occupazione di aree comunali, si applicano le tariffe in vigore al momento della concessione, così come previsto dal vigente regolamento comunale in materia. Sarà successivamente rilasciato apposito provvedimento previa esibizione della ricevuta di avvenuto pagamento .

In caso di mancato pagamento di quanto dovuto, sarà applicata la sanzione prevista al successivo art.16.

2. E' dovuto inoltre il pagamento della tariffa per il Servizio di Raccolta e Smaltimento Rifiuti giornaliera (T.I.A.) secondo le modalità e le tariffe in vigore al momento del rilascio della concessione.

3. Ogni forma di pubblicità effettuata a mezzo Affissione di manifesti o posizionamento di cartelloni è soggetta al pagamento della relativa tassa in base al Regolamento Comunale.

ART.17 – GARANZIE

1. Gli assegnatari, entro e non oltre il decimo giorno antecedente la data di occupazione, dovranno produrre qualora l'Amministrazione lo ritenga opportuno una garanzia in una delle sottoelencate forme:

- polizza fidejussoria bancaria (con Istituto primario o locale)
- polizza assicurativa (con una delle Compagnie abilitate al ramo cauzioni con provvedimento del competente Ministero).
- Deposito cauzionale presso la Tesoreria Comunale

2. Tale garanzia dovrà tenere indenne l'Amministrazione da tutti i rischi derivanti da danneggiamento di impianti ed opere di proprietà dell'Ente conseguenti all'utilizzo dell'area assegnata, con particolare riferimento alle pavimentazioni, alle cordolature, alle eventuali recinzioni dell'area, agli impianti elettrici ed idrici (sia in soprassuolo che in sottosuolo), alle alberature e quant'altro.

3. Il documento originale attestante una delle forme di garanzie previste al comma 1), dovrà essere prodotto all'Ufficio che rilascia la concessione di suolo pubblico e la licenza di esercizio.

4. Contestualmente all'assegnazione dell'area nel luogo della manifestazione, sarà redatto, in duplice copia e in contraddittorio, un verbale di presa di consegna nel quale dovranno essere riportati eventuali rilievi e/o prescrizioni. Alla scadenza del periodo di occupazione sarà esperito un nuovo controllo, a seguito del quale, se con esito favorevole, sarà restituita la polizza prestata a garanzia e/o la somma depositata.

5. Nella eventualità che in detta sede vengano accertati danni al patrimonio pubblico o al decoro cittadino e l'interessato non abbia provveduto direttamente al relativo risarcimento o al ripristino dei luoghi, nonché non abbia provveduto al pagamento degli oneri dovuti, l'Ufficio che ha rilasciato la concessione di suolo pubblico procederà come segue:

- riscossione della polizza fidejussoria e/o assicurativa per l'intero importo o per somme inferiori, commisurate all'entità del danno prodotto, senza preventiva escussione del concessionario debitore, salvo richiesta di ulteriore somma qualora il danno superi l'importo garantito;
- confisca del deposito cauzionale con richiesta di ulteriore somma, qualora il danno superi l'importo depositato.

6. Gli importi verranno stabiliti periodicamente con apposito provvedimento, tenuto conto della estensione delle aree e della loro conformazione, della tipologia della attrazione e degli adempimenti imposti agli assegnatari.

ART. 18 RESPONSABILITA' CIVILE

1. L'esercente le attività dello spettacolo viaggiante e del Circo equestre, assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare nel periodo di durata della concessione, in conseguenza ed in dipendenza dell'esercizio dell'attività, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale.

2.E' a carico dei concessionari l'obbligo di munirsi di apposita polizza assicurativa agli effetti della responsabilità civile verso i terzi, che dovrà essere prodotta tra la documentazione da presentare insieme alla richiesta di rilascio licenza di esercizio.

ART. 19 - SANZIONI

1. Nel caso di mancato pagamento per l'ottenimento della concessione del suolo pubblico, a seguito di richiesta dell'esercente, lo stesso sarà escluso dal parco per l'anno successivo.
2. In caso di accertata infrazione dell'art. 6, comma 4 (divieto di sub-concessione), sarà revocata la concessione del titolare e sarà escluso dal parco nell'anno successivo. In caso di recidiva della suddetta infrazione sarà disposta la definitiva esclusione dal parco.
3. Il titolare della concessione è tenuto a restituire l'area concessa nelle stesse condizioni in cui gli è stata assegnata. La concessione dell'area per il parco successivo è subordinata al risarcimento dei danni che possono essere stati causati al patrimonio comunale dal titolare dell'attrazione, suo familiare o coadiuvante.
4. La sostituzione delle attrazioni durante lo svolgimento comporta la revoca permanente dal parco stesso.
5. Il titolare della concessione è tenuto a rispettare le date di ingresso e di uscita, sia delle attrazioni che dei mezzi al seguito delle stesse, così come stabilito all'art. 2 del presente Regolamento. La violazione di detta norma, implica quanto segue:
 - L'ingresso senza concessione comporta l'esclusione dal parco nell'anno di riferimento. In caso di recidiva comporta la revoca permanente dal parco stesso.
 - L'ingresso in data diversa da quella autorizzata comporta la revoca del posteggio per due anni consecutivi.
 - La permanenza nell'area oltre il termine consentito comporta la revoca per due anni consecutivi.
6. Le stesse sanzioni previste al comma precedente si applicano anche per le infrazioni indicate e commesse dall'esercente per lo stazionamento dei mezzi ad uso abitazione al seguito dell'attrazione.
7. La violazione delle prescrizioni contenute nell'art. 3 "Orari" comporta quanto segue:
 - I^ infrazione accertata: sanzione pecuniaria pari ad € 50,00
 - II^ infrazione accertata: sanzione pecuniaria pari ad € 100,00
 - III^ infrazione accertata:
 - sanzione pecuniaria pari a € 100,00
 - sanzione accessoria: Revoca del posteggio e quindi esclusione permanente dal Parco.
8. La violazione delle prescrizioni contenute dall'art. 1 bis e seguenti comporta quanto segue:
 - a) – l'utilizzo di una attrazione dello spettacolo viaggiante non rispettando quanto previsto dalle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione, nazionali o europei o, in assenza, di standard di buona tecnica di riconosciuta validità, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria graduata da € 25,00 ad € 500,00 (pagamento in misura ridotta € 50,00). In caso di reiterazione della violazione, si ordina la cessazione dell'attività e la rimozione dell'attrazione dall'organico del parco;
 - b) – l'utilizzo di una nuova attività di spettacolo viaggiante, priva di registrazione e di codice identificativo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria graduata da € 25,00 ad € 500,00 (pagamento in misura ridotta € 50,00) e l'emissione dell'ordine di cessazione dell'attività e la rimozione dell'attrazione dall'organico del parco;
 - c) – la mancata esposizione, il luogo ben visibile a cura del gestore, del codice identificativo dell'attrazione, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria graduata da € 25,00 ad € 500,00 (pagamento in misura ridotta € 50,00) e la diffida ad esporre detto codice identificativo entro un determinato termine che, se non ottemperata, comporta l'ordine di cessazione dell'attività e la conseguente rimozione dell'attrazione dall'organico del parco;
 - d) – utilizzare un'attrazione in mancanza di dichiarazione di corretto montaggio comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria graduata da € 25,00 ad € 500,00 (pagamento in misura ridotta € 50,00) e l'ordine di cessazione dell'attività fino a quando detta dichiarazione non sia stata acquisita dal Comune;
 - e) – l'utilizzo di una attrazione prima della favorevole verifica prevista nel manuale d'uso e manutenzione e in ogni caso, della verifica annuale, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria graduata da € 50,00 ad € 500,00 (pagamento in misura ridotta € 100,00) oltre alla emissione dell'ordine di cessazione dell'utilizzo della attrazione fino alla presentazione o produzione, al Comune, dell'attestato di favorevole verifica;

- f) – il non riprodurre od annotare, a cura del gestore, le risultanze favorevoli della verifica, sul libretto dell'attività ed il non esibire, a richiesta, ai competenti organi di vigilanza e controllo, il manuale d'uso e manutenzione ed il libretto dell'attività, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria graduata da € 50,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta € 100,00) e la diffida ad adempiere entro un termine stabilito che, se non ottemperata, comporta l'emissione dell'ordine di cessazione dell'attività e di conseguente rimozione dell'attrazione dall'organico del parco;
- g) – non ottenere, per le attività esistenti e funzionanti sul territorio nazionale alla data del 12 dicembre 2007, la registrazione ed il connesso codice identificativo entro e non oltre il 12 dicembre 2009, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria graduata da € 50,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta € 100,00) e l'emissione dell'ordine di cessazione dell'attività, fino alla data di ottenimento di detta documentazione;
- h) – utilizzare attività esistenti in altri Stati membri dell'Unione Europea, in Turchia o in un Paese EFTA, firmatario dell'accordo SEE, senza avere prima ottenuto la registrazione ed il connesso codice identificativo, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria graduata da € 50,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta € 100,00) e l'emissione dell'ordine di cessazione immediata dell'attività fino all'ottenimento di detti due titoli.

ART. 20 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella Legge 18 marzo 1968 n. 337, e successive modificazioni e integrazioni, nella legge 29 luglio 1980 n. 390, nella Circolare Ministeriale 27 settembre 1989 n.4803/tb30, nel D.P.R. 21.4.1994 n° 394, nel T.U. delle leggi di P.S. e relativo Regolamento e nelle altre Leggi che disciplinano la materia relativa agli spettacoli viaggianti, circhi equestri e parchi di divertimento.

1.1 - Ai sensi di quanto previsto dal DM 18 Maggio 2007, art. 5, le attività esistenti sul territorio nazionale, ai fini della prosecuzione dell'esercizio, devono ottenere la registrazione ed il connesso codice identificativo di cui all'art. 1 ter entro il 12 dicembre 2009.

La relativa istanza è presentata dal gestore al Comune nel cui ambito territoriale è presente la sede sociale del gestore medesimo, o è in corso l'impiego dell'attività, corredata da un fascicolo tecnico in lingua italiana costituito da:

- a) – disegni e/o schemi, corredati di foto, delle strutture principali e dei particolari costruttivi;
- b) – verbali delle prove e dei controlli effettuati da tecnico abilitato non oltre i sei mesi prima della presentazione del fascicolo afferenti almeno alla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, degli apparati idraulici e degli impianti elettrici/elettronici;
- c) – verbali delle successive verifiche periodiche di all'art. 1 quinquies;
- d) – istruzioni di uso di manutenzione dell'attività.

1.2 – Prima di essere poste in esercizio sul territorio nazionale, le attività esistenti in altri Stati membri dell'Unione Europea, in Turchia o in un Paese EFTA firmatario dell'accordo SEE devono ottenere la registrazione e il connesso codice identificativo di cui all'art. 1 ter. La relativa istanza può essere presentata dal gestore, oltre che al Comune nel cui ambito territoriale è presente la sede sociale del gestore medesimo, a quello in cui è previsto il primo impiego dell'attività sul territorio nazionale. Essa è corredata dal fascicolo tecnico di cui al comma 1bis e dalla seguente ulteriore documentazione:

- a) – certificato di origine dell'attività o altro atto equivalente, redatto dal richiedente in forma di autocertificazione, con gli estremi della ditta costruttrice, la data di costruzione e di primo collaudo, il periodo di pregresso impiego, l'assenza di incidenti significativi;
- b) – copia della documentazione contabile di acquisto dell'attività da parte del richiedente;
- c) – attestazione dell'ente governativo del Paese di origine o di ultimo utilizzo, o altro atto equivalente idoneo a comprovare che l'attività ha già legalmente operato in tale Paese;
- d) – nuovo collaudo da parte di professionista abilitato o apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato.

2. Nelle ipotesi di cui ai commi 1.1 e 1.2, una copia integrale del fascicolo tecnico e della documentazione allegati all'istanza di registrazione e per l'assegnazione del codice identificativo è

trattenuta dal gestore e, a richiesta, posta a disposizione dell'autorità preposta ad eventuali controlli.

3. – Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 1ter comprese quelle relative all'acquisizione del parere della Commissione Comunale o Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

4. Le variazioni al presente regolamento dovute esclusivamente a modifiche (in precedenza si parlava di "modifiche regolamentari") dettate da norme superiori, saranno comunque applicate dal Consiglio Comunale, senza acquisire i pareri delle Associazioni di Categoria. Tali modifiche saranno comunque applicate anche prima delle possibili revisioni del presente Regolamento.

5. Il presente Regolamento entrerà in vigore con le approvazioni e le pubblicazioni di legge, ed abroga tutte le disposizioni difformi in materia.

ALLEGATO 1

LE DOMANDE VERRANNO COSI' ESAMINATE:

Vengono prese in considerazione le domande pervenute al protocollo comunale secondo l'ordine cronologico di presentazione che risulta dal protocollo di arrivo nel caso che le stesse siano inviate per via ordinaria, tramite il servizio postale, o consegnate direttamente dall'interessato. Nel caso in cui le istanze siano inviate tramite il servizio postale a mezzo di raccomandata A/R, l'ordine cronologico risulta dalla data di spedizione della stessa.

L'Ufficio per ogni tipologia di attrazione (piccole, medie, grandi) accoglibile e in base all'utenza delle attrazioni (per bambini e/o attrazioni che si rivolgono a un pubblico più grande) predispone una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:

- a) Viene assegnato 1 PUNTO per ogni domanda di partecipazione alla FESTA PATRONALE o ad altri parchi organizzati in passato (Festa di San Lorenzo) che risultano agli atti nei registri comunali a partire dal 1990 indipendentemente dall'accoglimento o meno della domanda
- b) Viene assegnato 1 PUNTO per ogni anni di effettiva partecipazione del concessionario alla manifestazione indipendentemente dall'attrazione utilizzata;
- c) anzianità di appartenenza alla categoria in base a precedenti autorizzazioni ministeriali e attuali licenze di esercizio:
 - per ogni anno di rilascio licenza/registrazione punti 0,5;
 - Periodo antecedente valutabile: massimo 20 anni.

Il computo del punteggio che risulterà più elevato costituirà motivo di precedenza per le diverse tipologie d'attrazioni accoglibili, fatta salva l'impossibilità di rilasciare due concessioni per lo stesso specifico tipo di attrazione.

A parità di punteggio ha diritto di precedenza il gestore che abbia maggiore anzianità di frequenza (punto b) e c) e in subordine l'anzianità di residenza regionale.

La partecipazione per rotazione è applicata d'ufficio esclusivamente nel caso in cui il numero delle attrazioni accoglibili sia inferiore al numero dei richiedenti per il quale il punteggio risulti equivalente.